

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 313**  
a iniziativa del Consigliere Busilacchi  
*presentata in data 17 ottobre 2019*

-----

PROMOZIONE DELLA CULTURA SANITARIA DIFFUSA:  
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza in materia di politiche sociosanitarie, promuove la massima divulgazione della cultura sanitaria diffusa intesa come formazione di base sugli elementi di primo soccorso e sulle tecniche salvavita in ambiente extra-ospedaliero, da attuarsi mediante percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle tecniche:

- a) di disostruzione delle vie aeree, con particolare riferimento all'età pediatrica;
- b) di rianimazione cardiopolmonare BLS-BLS-D e con uso del defibrillatore semiautomatico DAE,
- c) di primo soccorso.

**Art. 2**  
*(Destinatari)*

1. Le norme contenute in questa legge sono rivolte alle famiglie dei minori, al personale scolastico docente e non docente ed ai collaboratori della Regione che operano nel territorio regionale:

- a) nei servizi educativi per l'infanzia;
- b) negli asili nido pubblici e privati;
- c) nelle scuole per l'infanzia;
- d) nelle scuole dell'obbligo;
- e) nelle scuole secondarie di secondo grado.

2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati dalla Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, corsi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare di base rivolti agli studenti frequentanti l'ultimo anno.

**Art. 3**  
*(Campagne di comunicazione e formazione)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 promuove:

- a) presso le istituzioni scolastiche, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con le Aree vaste territoriali, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche e formative, con la Croce rossa, con l'Associazione dei medici pediatri italiani, nonché dei Comuni marchigiani, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida sulle tecniche di cui all'articolo 1, tenute dai centri di formazione BLS/BLSD, DAE riconosciuti dalla Regione e rivolte al personale docente e non docente, educatori, studenti e famiglie;

- b) in ambito pediatrico, la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della disostruzione delle vie aeree con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali, con l'inserimento nei corsi di preparazione al parto di percorsi informativi e formativi sulle specifiche tecniche;
- c) campagne di informazione e di educazione, anche avvalendosi delle aree vaste territoriali, delle strutture regionali, dell'ufficio stampa, del sito internet istituzionale, nonché la realizzazione degli interventi formativi da parte dei soggetti di cui alla lettera a), previa stipula di protocolli di intesa;
- d) la stipula dei protocolli di intesa previsti in questo articolo non può prevedere nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Art. 4**  
*(Premialità)*

1. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita e sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti da personale sanitario e/o dai centri di formazione BLS/BLSD accreditati dalla Regione Marche.

**Art. 5**  
*(Giornata regionale del Primo Soccorso)*

1. La Regione indice una giornata dedicata alla diffusione delle tecniche di primo soccorso nella quale realizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione ed informazione di cui a questa legge

**Art. 6**  
*(Regolamento attuativo)*

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della Commissione assembleare competente, sono definite l'organizzazione dei percorsi di sensibilizzazione, comunicazione e formazione, la data della giornata dedicata al primo soccorso e la sua organizzazione, nonché le altre modalità attuative di questa legge.

**Art. 7***(Clausola valutativa)*

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge. A tal fine, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi, contenente in particolare:

- a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati e alla partecipazione ai medesimi;
- b) il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
- c) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
- d) eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate.

**Art. 8***(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti da questa legge, quantificati per l'anno 2020 in euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021.

2. Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci nei limiti delle disponibilità di risorse di missioni e programmi individuati.